

*Iriflessi dei limiti di importo delle misure nella gestione dei bilanci 2021 in chiusura*

# Aiuti di stato con splafonamento

## Superamento soglie incide sullo stanziamento fondo rischi

DI GIANLUCA CAVALLARI

**A**iuti di Stato concessi ai sensi del Temporary Framework da gestire nei bilanci 2021. L'eventuale splafonamento potrebbe comportare valutazioni in ordine allo stanziamento di fondi rischi. Ai fini dell'applicazione dei limiti di importo fissati nelle sezioni 3.1. e 3.12 del Quadro Temporaneo sugli aiuti di Stato Covid-19 e, conseguentemente, dell'eventuale loro restituzione, diversi operatori stanno ragionando su come gestire e rappresentare nei bilanci 2021 eventuali splafonamenti, anche in considerazione dell'attuale mancanza di chiarimenti su alcune questioni dirimenti in attesa del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di prossima emanazione in attuazione del decreto del ministero dell'economia dell'11 dicembre scorso.

In prima istanza, occorrerebbero delucidazioni in merito all'individuazione della data di concessione di alcune misure agevolative.

Ai fini del rispetto dei diversi massimali delle sezioni 3.1. e 3.12. il sopracitato decreto ha confermato quanto puntualizzato dalla Commissione Europea C(2021) 7521 del 15 ottobre 2021, indicando che la data di concessione può alternativamente corrispondere: i) alla data di approvazione della domanda di aiuto se la concessione dell'aiuto è subordinata a domanda di approvazione ii) per i crediti d'imposta "alla data di deposito della dichiarazione dei redditi o alla data di approvazione della compensazione in caso di crediti d'imposta" iii) alla data di entrata in vigore della legislazione pertinente negli altri casi. A supporto dei contribuenti, per l'individuazione delle date di concessione delle singole misure, è intervenuta l'Agenzia

delle Entrate iniziando ad inserire nelle istruzioni dei modelli di presentazione delle istanze per vari contributi e crediti di imposta alcune utili indicazioni, sia per individuare le date di concessione delle misure agevolative, sia ai fini dell'applicazione della sezione 3.12 del Temporary Framework (es. Istanza per riconoscimento del contributo a fondo perduto decreto sostegni bis- contributo perequativo). Per alcune importanti misure non incluse nelle citate istruzioni non vi sono ancora, tuttavia, puntuali indicazioni sul momento di concessione dell'aiuto (es. esoneri contributivi Inps, garanzie fondo medio credito centrale, credito d'imposta localizzazioni). Altro caso è quello che richiede l'individuazione dell'Impresa Unica nel caso in cui durante il periodo di applicazione delle disposizioni del Temporary Framework si sia provveduto ad acquistare o cedere partecipazioni tali da modificare, in corsa, il perimetro dell'Impresa Unica chiamata a quantificare gli aiuti concessi onde evitare il superamento dei diversi plafond ed eventualmente gestirne la restituzione. A tale riguardo, ai fini dell'applicazione dei limiti di importo fissati dalle sezioni del Quadro Temporaneo, secondo Assonime (Circolare n. 10 del 2021 pagina 28 e 29) sarebbe necessario fare riferimento alle indicazioni dell'art. 3 comma 4 del Regolamento 1403/2017 in materia di aiuti de minimis ai sensi del quale "Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa". Secondo detta interpretazione il momento in cui occorre quindi valutare la composizione

dell'Impresa Unica è nuovamente quello della "concessione" il che significherebbe dover valorizzare ai fini dell'applicazione dei limiti aiuti di stato fruiti dalle "neopartecipate" gli aiuti concessi nel periodo di applicazione del Temporary Framework. Da ultimo, ai fini dello spostamento dell'ammontare eccedente il plafond relativo alla sezione 3.1. all'interno dei più ampi limiti previsti dalla sezione 3.12, sarebbe necessario chiarire con maggiore dettaglio le modalità di calcolo della riduzione del fatturato, nel periodo ammissibile individuato dal contribuente, di almeno il 30% rispetto allo stesso periodo del 2019 nonché il calcolo dei costi fissi non coperti volto ad individuare il limite di intensità dell'aiuto. Dal tenore letterale dell'art. 1 comma 17 del Decreto Sostegni si evince come ai fini delle disposizioni che disciplinano le condizioni e i limiti di fruizione degli aiuti di Stato previsti dalle sezioni 3.1. e 3.12, si debba applicare la definizione di impresa unica ai sensi del regolamento UE n. 1407/2013 della Commissione Europea. Questo potrebbe comportare la necessità di calcolare le condizioni di calo del fatturato e della quantificazione delle perdite riconducibili a costi fissi non coperti costruendo rispettivamente un fatturato ed conto economico "operativo aggregato" sommando i diversi items dei soggetti facenti parte dell'impresa unica con tutte le complessità che ne derivano.

—© Riproduzione riservata—

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901

